

PRIMO PIANO

Assicurare in tempo di guerra

Con l'avvio dei bombardamenti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, si è aperto un nuovo conflitto. Le operazioni, hanno provocato l'immediata rappresaglia di Teheran rivolta contro tutti gli alleati degli Usa nella regione. Ma gli echi di questo conflitto arrivano fino a noi, dal momento che diventa sempre più complicato garantire la sicurezza delle navi mercantili di passaggio dallo Stretto di Hormuz, che collega il Golfo dell'Oman con il Golfo Persico. Le compagnie di assicurazione marittima stanno annullando la copertura contro i rischi di guerra per le navi e le tariffe del trasporto di petrolio sono destinate a salire ulteriormente dopo che l'aggravarsi della crisi iraniana ha causato danni ad almeno tre petroliere, la morte di un marittimo e 150 navi bloccate nello stretto. L'Iran ha risposto agli attacchi statunitensi e israeliani iniziati sabato scorso con una rappresaglia che ha aumentato notevolmente i rischi per il trasporto commerciale. Secondo un'analisi della Reuters, nello Stretto di Hormuz e nelle acque circostanti, almeno 150 navi, tra cui petroliere e gasiere, hanno gettato l'ancora, stando ai dati di trasporto pubblicati domenica. Compagnie come Gard, Skuld, NorthStandard, il London P&I Club e l'American Club hanno dichiarato che le loro cancellazioni entreranno in vigore dal 5 marzo, secondo quanto riportato da avvisi pubblicati sui loro siti web. La copertura contro i rischi di guerra sarà esclusa nelle acque iraniane, così come nelle acque adiacenti.

Per la news completa, [clicca qui](#).

Beniamino Musto

NORMATIVA

Cosa è cambiato con la conversione in legge del DL Ambiente

L'intenzione è quella di aggiornare il quadro normativo esistente, per affrontare in modo più tempestivo le varie emergenze ambientali che interessano il territorio, con un focus particolare sul dissesto idrogeologico. Ma nella realtà esistono problemi di armonizzazione con le normative precedenti, oltre a possibili conseguenze sul piano giuridico e assicurativo

PRIMA PARTE

Il 17 dicembre 2024 è entrata in vigore la legge 13/12/2024 n.191 che ha convertito il decreto legge 17 ottobre 2024, n.153 recante *Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico*. Si tratta della conversione in legge dell'ormai noto DL Ambiente.

A prescindere dal titolo lungo e verboso, in linea con la prassi di intitolare le leggi in modo da costringere gli addetti ai lavori a trovare un soprannome comprensibile ai più, come DL Ambiente, per l'appunto, è noto come ogni nuova legge che intervenga a modificarne una già in corso, si trovi di fronte alcune difficoltà strutturali. Il nostro sistema giuridico ha origine antiche, il che vuol dire che le nuove norme debbano assai spesso modificare una esistente e ciò comporta qualche difficoltà nel farle incastrare in modo il più possibile armonico.



MODIFICHE AL TESTO UNICO AMBIENTALE

Ricorderemo che i principi fondamentali del Codice dell'Ambiente (o Testo Unico Ambientale), insistono su:

- la necessità di uno sviluppo sostenibile;
- l'esigenza di operare con precauzione, durante lo svolgimento di qualsiasi attività che possa interferire sulla qualità dell'ambiente;
- l'obbligo di interventi di prevenzione, in caso di eventuali danni causati allo stesso;
- la necessità di correzione del danno alla fonte, in base al principio noto come *chi inquina paga*.

Tutto questo, dal lontano 2006, guida la politica ambientale italiana ispirata ai principi comunitari della Eld (la direttiva sull'ambiente).

Per quanto attiene alla nuova legge, le misure introdotte sono numerose e pa-

recchio articolate e interessano un ampio spettro di settori. L'intenzione è quella di aggiornare il quadro normativo esistente, per affrontare in modo più tempestivo le varie emergenze ambientali che interessano il territorio, con un focus particolare sul dissesto idrogeologico.

MISURE PER SNELLIRE LE PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE DEGLI APPALTI

Partiamo dalla prima parte, che reca misure per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, apportando modifiche a quanto disposto dal Testo Unico Ambientale del 2006. Lo strumento previsto consiste nella razionalizzazione dei procedimenti di *Valutazione di impatto ambientale* (Via) e del relativo *screening*, cioè la verifica di assoggettabilità degli stessi. Si tratta di una valutazione preventiva dell'impatto ambientale di progetti pubblici o privati, che promuove una corsia preferenziale per alcuni progetti considerati prioritari, in base a criteri di sostenibilità tecnica ed economica, in particolare per quelli relativi ad alcune categorie di impianti di energie rinnovabili (impianti di idrogeno verde, impianti alimentati da fonti eoliche o solari, progetti fotovoltaici, agro-voltaici ed eolici onshore di elevata potenza), ma anche per i progetti di preminente interesse strategico nazionale, a causa del loro valore economico o perché potrebbero avere significative ricadute occupazionali. Minori controlli, dunque, per queste categorie di progetti, rispetto a quanto previsto dalla precedente legislazione, e quindi tempistiche più veloci per poter procedere alla loro attuazione. Sul piano assicurativo, si spera che ciò possa snellire le procedure di attribuzione degli appalti e facilitare la lunga e complessa normativa che regola i numerosi tipi di assicurazione a essi relativa.

Il secondo articolo si occupa della prospezione e coltivazione degli idrocarburi, introducendo disposizioni per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con la sicurezza degli approvvigionamenti e modificando la disciplina in materia di autorizzazioni per queste attività. Che ciò aiuti a ridurre il carico di rischio che questo genere di attività comporta è tutto da vedere. Ricorderemo che la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (petrolio e gas naturale) è soggetta, nel nostro paese, a stringenti normative ambientali e di sicurezza, che impongono coperture assicurative obbligatorie per gestire gli elevati rischi connessi, in particolare, per quanto attiene alle operazioni offshore.

L'ESIGENZA DI INTERVENIRE SULLA TUTELA DELLE ACQUE

Il terzo articolo della legge reca diverse modifiche al disposto del Testo Unico Ambientale, in materia di tutela delle acque, promuovendo il riutilizzo delle acque reflue affinate (cioè depurate e disinfettate) per uso agricolo, irriguo, civile e industriale.

Si tratta delle acque reflue urbane trattate con procedimenti che servono a eliminarne i contaminanti, rendendole sicure per usi diversi, tutelando al contempo la salute e l'ambiente.

Oltre che all'agricoltura, le acque affinate possono essere utilizzate per il lavaggio di strade, il raffreddamento industriale e l'arricchimento dei corpi idrici sotterranei. La norma è volta a ridurre i problemi di siccità che interessano ormai vaste aree del nostro paese e prevede lo stanziamento di 60 milioni di euro per finanziare gli impianti di depurazione e per facilitare la distribuzione tramite rete idrica o, in deroga, per mezzo di autocisterne.

È noto come uno dei principali problemi che interessano molti territori risieda nella vetustà della rete di distribuzione, ridotta ormai ad un vero e proprio colabrodo.

La questione del trattamento delle acque è quanto mai complessa e delicata, come sappiamo, non solo perché esistono normative specifiche per la loro salvaguardia, sia a livello nazionale sia europeo, ma perché recenti fenomeni, come l'inquinamento da Pfas e microplastiche, hanno puntato un faro accecante sugli effetti che questo tipo di contaminazioni possono avere sulla salute di uomini e animali. Vedremo quindi quali saranno le conseguenze di questi emendamenti al Testo Unico Ambientale sul piano pratico, perché l'uso di tali acque reflue in agricoltura, se non decontaminate con procedure quanto mai complesse e costose, continuerà a nuocere alle popolazioni interessate.



© Yogendra Singh - Pexels

Cinzia Altomare

La seconda parte dell'articolo sarà pubblicata su Insurance Daily di martedì 3 marzo

📍 IL PUNTO SU

Mala gestio dell'assicuratore e decorrenza degli interessi di mora

Una sentenza della Cassazione fornisce un chiarimento necessario per quanto riguarda i tempi di decorrenza della mora del condannato, ricorda come sono regolati l'attribuzione e il pagamento degli interessi in caso di massimale incapiente

Con la sentenza n. 2015 del 30 gennaio 2026 la suprema corte di Cassazione torna ad affrontare l'argomento della mala gestio dell'assicuratore.

In sede di primo grado, il tribunale aveva condannato l'assicuratore per mala gestio al pagamento degli interessi e della rivalutazione sul massimale, fino alla data di messa a disposizione del massimale. La statuizione viene confermata anche in sede di appello e nel successivo ricorso di legittimità.

Per quanto di interesse, si pone in evidenza la pronuncia resa dalla corte d'appello nel giudizio di impugnazione, in quanto fornisce un chiarimento in merito alla tempistica di decorrenza della mora dell'assicuratore.

In primis, la corte evidenzia che, laddove il massimale di polizza già all'epoca del sinistro sia incapiente, essendo quella dell'assicuratore RCA verso il danneggiato un'obbligazione di valuta, al danneggiato spettano i soli interessi ex art. 1224 cod. civ. e l'eventuale maggior danno, se provato.

Infatti, essendo il massimale incapiente già all'epoca del sinistro, l'assicuratore non è tenuto a farsi carico degli interessi di mora dovuti dal danneggiante, perché la sua obbligazione in conto capitale "è certa e fissa".

Da ciò discende che:

- a) il debito dell'assicuratore non si rivaluta, in virtù del principio nominalistico (art. 1277, primo comma, cod. civ.);
- b) sono dovuti gli interessi legali dal giorno della mora (art. 1224, primo comma, cod. civ.);
- c) può essere dovuto, invece degli interessi sub (b), il maggior danno ex art. 1224, comma secondo, cod. civ., se allegato e provato.

In tale caso, l'assicuratore è tenuto a sopportare gli effetti della mora non dal giorno dell'illecito (l'assicuratore non ha commesso alcun illecito), ma dal giorno della "mora sua" e non dal giorno della "mora dell'assicurato". E l'assicuratore della RCA è in mora dallo spirare dello *spatium deliberandi* di cui all'art. 148 cod. ass..

Nel concreto, per la sua decorrenza la corte d'appello ha escluso la possibilità di fare riferimento alla data dell'illecito e a quella della prima messa in mora, ancorando invece un tempo di deliberazione ragionevole in sei



mesi dalla messa in mora. Pertanto, nel caso di specie, l'assicurato è stato condannato a pagare gli interessi legali sul capitale devalutato alla data della costituzione in mora, previa detrazione del massimale, a decorrere dalla data di messa a disposizione effettiva del massimale.

Diverso naturalmente sarebbe stato il ragionamento se il massimale fosse stato capiente all'epoca del sinistro. In detto caso, l'assicuratore sarebbe stato in dovere di pagare il capitale e gli interessi (compensativi) di mora cui è tenuto il responsabile verso il danneggiato, con decorrenza ex art. 1219 c.c. dal giorno del fatto illecito.

Mauro De Filippis
Studio legale Thmr

Per approfondire su www.insurancetrade.it:

- [Che cosa cambierà con l'arbitro assicurativo - Seconda parte](#)
- [Legittimità delle sanzioni per ritardi nella liquidazione di polizze vita - Parte Prima](#)

INSURANCE
REVIEW

NEW

Si rinnova!

La rivista cartacea di Insurance Connect, punto di riferimento per l'informazione nel settore assicurativo, si aggiorna e si fa in due: un bimestrale cartaceo a cui si aggiunge un'innovativa edizione online, un supporto leggero e digitale pensato in un'ottica omnicanale. Un cambio di look dettato dal desiderio di offrirvi ancora più analisi, approfondimenti e interviste ai principali operatori del settore, senza dimenticare l'attenzione per l'attualità, per le notizie più fresche del mercato e per le grandi novità dell'industria delle polizze.



INSURANCE DAILY

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano, 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 email: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare: info@insuranceconnect.it

Supplemento al 2 marzo di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577